



# ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

## **REGOLAMENTO ATTUATIVO DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE CONTINUA**

*Approvato nella seduta consiliare del 20 Marzo 2008*

*Aggiornato con le modificazioni ed integrazioni approvate*

*nelle sedute consiliari del 23 ottobre 2008, 15 gennaio 2009, 20 dicembre 2011, 23 gennaio 2015*

- Articolo 1** - Funzione del Regolamento Attuativo
- Articolo 2** - Definizione della Formazione Professionale Continua
- Articolo 3** - Delegati alla formazione
- Articolo 4** - Periodo formativo – Crediti formativi
- Articolo 5** - Organizzazione degli eventi formativi
  - 5.1 Soggetti organizzatori
  - 5.2 Materie
  - 5.3 Struttura dell'evento formativo
  - 5.4 Redazione del programma di FPC
  - 5.5 Requisiti minimi degli eventi formativi
  - 5.6 Procedura per la documentazione dei requisiti
- Articolo 6** - Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi
- Articolo 7** - Controllo dell'ordine e riconoscimento dei crediti formativi – Attestati
- Articolo 8** - Attività formative particolari
- Articolo 9** - Esclusioni ed Esenzioni
- Articolo 10** - Vigilanza dell'ordine
- Articolo 11** - Rinvio
- Articolo 12** - Allegati
- Articolo 13** - Entrata in vigore

### **Articolo 1 - Funzione del Regolamento Attuativo**

**1.1** Il presente Regolamento Attuativo disciplina la realizzazione della formazione Professionale Continua da parte dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina (l'Ordine) tenendo conto in particolare di quanto previsto:

- a)** dall'articolo 12, punto r), del D.Lgs. n. 139 del 28 giugno 2005 (pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 126/L della GU. n. 166 del 19 luglio 2005) in base al quale l'Ordine *"promuove, organizza o regola la formazione professionale continua ed obbligatoria dei propri iscritti e vigila sull'assolvimento di tale obbligo da parte dei medesimi;*



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

- b) dalla circolare n. 4 del 31 gennaio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai relativi allegati.
- c) dalla circolare n. 8 del 25 febbraio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e dai relativi allegati.
- d) dalla circolare n. 9 del 27 febbraio 2008 emessa dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

### **Articolo 2 - Definizione della Formazione Professionale Continua**

#### **2.1 La Formazione Professionale Continua (FPC):**

- a) E' l'attività obbligatoria di aggiornamento, di approfondimento e di sviluppo delle conoscenze e delle competenze tecniche sulle materie oggetto di esercizio dell'attività professionale del dottore commercialista e dell'esperto contabile. Essa non sostituisce, ma completa lo studio e l'approfondimento individuale che sono i presupposti per l'esercizio dell'attività professionale. Essa è obbligo giuridico e deontologico per gli iscritti negli albi tenuti dagli Ordini territoriali ai sensi degli artt. 12, co. 1, lett. r) e 29, co. 1, lett. m), del d.lgs. n. 139/2005.
- b) E' diretta al miglioramento e al perfezionamento professionale, ai sensi dell'art. 29 co. 1, lett. D), del d.lgs. n. 139/2005. Il suo svolgimento è uno dei presupposti per la correttezza, la qualità ed il pregio della prestazione professionale.
- c) E' svolta e realizzata nell'interesse dei destinatari della prestazione professionale effettuata dagli iscritti all'albo e a garanzia dell'interesse pubblico ed ha quindi come obiettivo la tutela della fede pubblica. Tale obiettivo viene attuato attraverso la garanzia della qualità della prestazione professionale svolta dall'iscritto all'Albo tenuto dall'Ordine.
- d) E' volta ad assicurare e garantire che gli iscritti all'albo mantengano, approfondiscano ed estendano la propria competenza tecnica e professionale.

**2.2** Il principio su cui si basa il presente regolamento è quello della libertà di scelta da parte dell'iscritto dell'evento formativo a cui partecipare, con la sola condizione che questo rientri tra quelli accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Unica limitazione in questo senso è posta dall'obbligo di partecipare ad eventi formativi aventi ad oggetto materie riguardanti:

- a) l'ordinamento professionale;
- b) la deontologia;
- c) le tariffe;
- d) l'organizzazione dello studio professionale;
- e) le materie economico - aziendali.

Nello specifico, le materie oggetto delle attività formative, sono quelle individuate dal Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed allegate alla circolare n. 4 del 31 gennaio 2008.



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Esse potranno essere variate ed aggiornate in conformità a nuove disposizioni del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Le materie riguardanti a) l'ordinamento professionale; b) la deontologia; c) le tariffe; d) l'organizzazione dello studio professionale, dovranno attribuire almeno tre crediti formativi per ciascun anno.

### **Articolo 3 - Delegati alla Formazione**

Al fine di non appesantire e burocratizzare la stesura dei progetti e programmi formativi da sottoporre all'approvazione del consiglio dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Latina, si stabilisce che il Consiglio dell'Ordine di Latina, in sostituzione della Commissione per la Formazione Professionale Continua, delegherà due o più consiglieri i quali potranno farsi coadiuvare, di volta in volta, da colleghi opportunamente delegati dal presidente dell'ordine territoriale per la cura e la gestione del programma formativo o anche, eventualmente, di singoli eventi formativi. Pertanto, in sostituzione della Commissione per la Formazione Professionale Continua si costituirà un collegio dei consiglieri delegati, che relazioneranno di volta in volta al presidente ed in consiglio, quando necessario.

### **Articolo 4 - Periodo formativo – Crediti formativi**

**4.1** La Formazione Professionale Continua è svolta per periodi triennali; i trienni costituiscono il riferimento temporale per tutti gli iscritti, ivi compresi coloro i quali si iscrivono nel secondo o nel terzo anno di un triennio, fermo restando quanto disposto nel successivo paragrafo.

**4.2** L'anno formativo decorre dal 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

**4.3** Per l'assolvimento dell'obbligo di formazione è richiesto un impegno minimo di novanta (90) crediti formativi professionali da acquisire nell'arco di ciascun periodo triennale, con un minimo di venti (20) crediti formativi professionali annuali, di cui almeno tre (3) derivanti da attività formative aventi ad oggetto le materie riguardanti a) l'ordinamento professionale; b) la deontologia; c) le tariffe; d) l'organizzazione dello studio professionale. Tramite le attività di formazione a distanza gli iscritti possono acquisire un massimo di ventiquattro (24) crediti formativi annuali.

**4.4** Si precisa che il credito formativo è l'unità di misura dell'impegno richiesto all'iscritto dall'Ordine per l'assolvimento dell'obbligo della Formazione Professionale Continua.

**4.5** I crediti formativi di un triennio, eccedenti il limite minimo di cui al precedente paragrafo 4.3, non possono essere portati nel triennio successivo. Per ciascun anno i crediti eccedenti il limite minimo annuale sono riportati nel computo di quelli necessari per assolvere l'obbligo formativo triennale, fermo restando l'obbligo di conseguire ogni anno - a prescindere dalle eccedenze degli altri anni - almeno venti crediti formativi.

**4.6** Per i nuovi iscritti all'Albo, per coloro che passano dall'Elenco Speciale all'Albo e per coloro che, pur essendo iscritti all'Albo, cessano dalla condizione di non esercenti l'attività



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

professionale, l'obbligo formativo ha inizio dall'anno successivo all'iscrizione all'Albo, al passaggio all'Albo, ovvero alla cessazione della condizione di non esercente attività professionale, con conseguente riduzione del numero di crediti triennale. Nella ipotesi di reinscrizione l'obbligo formativo inizia dalla data di ricevimento della comunicazione della delibera di accettazione della domanda.

### **Articolo 5 - Organizzazione degli eventi formativi**

#### **5.1 Soggetti organizzatori**

a) L'Ordine ha la responsabilità della promozione, della programmazione, della direzione e del controllo della FPC. L'Ordine ha il compito di garantire ai suoi iscritti la possibilità di conseguire il limite minimo triennale di crediti formativi mediante una adeguata FPC caratterizzata dalla gratuità per almeno il doppio dei crediti formativi obbligatori ripartiti su base annua.

b) Potranno comunque essere realizzati eventi a pagamento aventi ad oggetto temi di particolare specializzazione non organizzati abitualmente. L'Ordine, compatibilmente con la propria struttura organizzativa, deve fornire agli iscritti un'offerta sistematica, continua ed organica di aggiornamenti, approfondimenti e confronti di esperienze professionali.

L'Ordine realizza il programma della Formazione Professionale Continua, anche di concerto con altri Ordini professionali:

- avvalendosi di strutture e mezzi propri (Commissioni consultive, Fondazioni di emanazione dell'Ordine, associazioni e/o società cui l'Ordine partecipa);
- avvalendosi di soggetti terzi (Associazioni di categoria dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, Istituti Universitari, Enti pubblici o privati, Imprese di formazione, Iscritti e/o professionisti qualificati che diano la propria disponibilità).

Nel caso in cui l'Ordine si dovesse avvalere di soggetti terzi, questi realizzano i singoli eventi sotto la direzione, il controllo e la responsabilità dell'Ordine nella circoscrizione dello stesso.

In nessun caso il soggetto terzo può avvalersi della qualifica di ente accreditato per la Formazione Professionale Continua, in quanto è il singolo evento che può ottenere l'accreditamento dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e non il soggetto che realizza l'evento.

#### **5.2 Materie**

Gli eventi formativi hanno ad oggetto materie rientranti nella sfera di competenza delle attività professionali svolte dai Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Tali materie sono quelle indicate nell'elenco allegato alla Circolare n. 8/2008. Tra dette materie rientrano anche quelle riguardanti a) l'ordinamento professionale; b) la deontologia; c) le tariffe; d) l'organizzazione dello studio professionale.



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Gli iscritti all'Albo tenuto dall'Ordine possono avanzare richieste di inserire nel programma di FPC la trattazione di argomenti di particolare interesse professionale. Tali richieste devono pervenire con le modalità tecniche previste nell'apposita sezione del sito internet dell'Ordine. L'Ordine valuta le richieste pervenute anche tenendo conto dell'interesse generale delle stesse.

### **5.3 Struttura dell'evento formativo**

Gli eventi formativi possono essere realizzati sotto forma di:

- a) convegno: evento formativo svolto in una giornata:
- b) seminario: evento formativo svolto in un arco temporale minimo di due giorni o massimo di cinque giorni:
- c) corso o master: evento formativo svolto in un arco temporale superiore a cinque giorni.

Gli eventi formativi possono essere realizzati anche a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e - learning ).

In relazione a tali eventi di formazione a distanza si precisa che verranno riconosciuti validi ai fini della attribuzione dei Crediti Formativi solamente gli eventi già accreditati dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili che in sede di accreditamento ne ha già determinato il numero di crediti spettanti.

### **5.4 Redazione del programma di FPC**

Nel corso del trimestre precedente l'inizio di ogni trimestre i consiglieri delegati alla FPC, in collaborazione con le strutture dell'Ordine definite al precedente paragrafo 5.1 e tenuto conto anche delle proposte formulate da soggetti terzi e delle richieste degli iscritti formulate ai sensi del precedente paragrafo 5.2, pianificano l'attività semestrale di FPC e la sottopongono al Consiglio Direttivo dell'Ordine.

I consiglieri delegati alla FPC eseguono l'attività istruttoria sulle proposte di eventi formativi formulate da soggetti terzi che devono riguardare gli eventi previsti per il trimestre successivo o gli eventi da aggiungersi, eventualmente, nel programma formativo del semestre in corso.

Il Consiglio Direttivo dell'Ordine esamina le proposte di eventi formativi formulate dai delegati alla FPC e redige il Programma di FPC, relativo al trimestre successivo da sottoporre all'approvazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili. Ricevuta l'approvazione, il Programma FPC sarà pubblicato sul sito internet dell'Ordine.

Il Programma FPC può subire variazioni e/o integrazioni durante il periodo formativo in conseguenza dell'approvazione di nuovi eventi formativi.

Nel caso in cui si dovessero verificare situazioni di urgenza attinenti valutazione di eventi formativi a breve scadenza, esclusivamente a titolo gratuito sia per l'Ordine territoriale che per gli iscritti, per i quali non vi sarebbe il tempo materiale per sottoporli al Consiglio Direttivo dell'Ordine territoriale, il Presidente viene sin da ora autorizzato a sottoporre autonomamente tali eventi all'approvazione del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili per l'accreditamento. Resta inteso che di tale fattispecie la segreteria dell'Ordine ne dovrà tempestivamente informare tutti i delegati.



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

A tal proposito il presidente è delegato a predisporre ed inviare al Consiglio Nazionale entro in 31/03/2008 il programma formativo relativo al secondo trimestre 2008.

### **5.5 Requisiti minimi degli eventi formativi**

Gli eventi devono soddisfare i seguenti requisiti minimi:

- a) gli eventi devono essere aperti, nei limiti dei posti disponibili, a tutti i Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e, nei limiti dei posti ad essi riservati in base ad appositi accordi, agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini professionali d'Italia;
- b) gli eventi devono avere ad oggetto una o più materie indicate nell'elenco allegato alla Circolare n. 4/2008;
- c) la durata effettiva dell'evento non può essere inferiore a 3 ore;
- d) i posti disponibili per ciascun evento non possono essere inferiori a 100, salvo casi eccezionali aventi ad oggetto temi di particolare specializzazione non organizzati abitualmente;
- e) l'evento formativo deve essere svolto nel territorio che ricade nella circoscrizione dell'Ordine, a meno che l'evento formativo sia organizzato a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e - learning );
- f) le modalità di svolgimento dell'evento devono consentire l'esercizio del potere di direzione, controllo e della vigilanza da parte dell'Ordine;
- g) qualora l'evento sia realizzato avvalendosi di un soggetto terzo, questi deve avere una comprovata esperienza nella formazione. In particolare, esso deve svolgere attività di formazione da almeno cinque anni, essere dotato di una struttura efficiente ed avere una immagine ed una qualificazione adeguate al decoro dell'Ordine;
- h) I docenti devono essere scelti tra le seguenti categorie:
  - Iscritti all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, anche nella sezione speciale, che non siano sospesi;
  - Iscritti all'Albo di altri Ordini professionali che non siano sospesi;
  - Docenti universitari aventi i seguenti titoli accademici: professore ordinario e straordinario; professore associato, confermato o non confermato; professore a contratto per contratto sostitutivo / principale / integrativo; ricercatore titolare di affidamento o supplenza; ricercatore, confermato o non confermato e assistente ordinario; dottore di ricerca; dottorando di ricerca; titolare di assegno di ricerca; cultore della materia;
  - Magistrati;
  - Funzionari e dirigenti: della Pubblica Amministrazione; di società a prevalente partecipazione pubblica; di società quotate in mercati regolamentati e di società ed enti pubblici e privati di rilevanza nazionale;
  - Ufficiali delle Forze Armate e di Polizia.

### **5.6 Procedura per la documentazione dei requisiti**

L'inclusione dell'evento formativo nel programma di FPC che i delegati alla FPC propongono al Consiglio Direttivo dell'Ordine si applica con la seguente procedura:



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

- a) Le strutture dell'Ordine ed i soggetti terzi di cui al precedente paragrafo 5.1 devono presentare ai delegati alla FPC entro i mesi di ottobre, gennaio, aprile le proposte di eventi formativi previsti per i trimestri successivi, e nel mese di giugno le proposte di eventi formativi previsti per il trimestre (ottobre, novembre e dicembre). Per ciascun evento deve essere presentata l'apposita scheda di cui (all'allegato 1), il programma dettagliato ed il curriculum professionale di ogni docente con autorizzazione al trattamento dei dati personali; la presentazione di tale documentazione deve avvenire via fax al numero indicato nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC;
- b) I delegati alla FPC verificano la sussistenza dei requisiti indicati nel precedente paragrafo 5.5. Nel caso in cui dovesse emergere che la proposta sia carente dei requisiti richiesti o sia stata presentata in difformità di quanto previsto dalla procedura del presente regolamento, la richiesta viene respinta o l'esito dell'istruttoria viene comunicato al soggetto di cui al precedente paragrafo 5.1 con nota motivata;
- c) qualora l'attività istruttoria dovesse avere esito positivo, il rappresentante dei delegati alla FPC relaziona al Consiglio Direttivo fornendo fascicolo per le relative delibere;
- d) il Consiglio Direttivo delibera sulle proposte pervenute e provvede alla comunicazione al soggetto di cui al precedente paragrafo 5.1.

### **Articolo 6 - Iscrizione e frequenza agli eventi formativi partecipativi**

6.1 I soggetti interessati a partecipare ad un evento formativo devono iscriversi esclusivamente seguendo la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC.

6.2 Le iscrizioni saranno accettate in progressivo e indistinto ordine temporale, sino ad esaurimento posti e salvo attivazione di apposita lista di attesa.

6.3 Le iscrizioni sono aperte - salva residua disponibilità - sino al secondo giorno precedente l'inizio dell'evento. La sopravvenuta impossibilità di partecipare all'evento formativo partecipativo per il quale l'iscritto ha effettuato la prenotazione lo obbliga a dare disdetta al fine di evitare preclusioni o limitazioni alla prenotazione da parte di altri iscritti. La disdetta della prenotazione, salvi i casi di forza maggiore da documentare, è possibile, esclusivamente tramite la procedura indicata nella sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC, sino al secondo giorno precedente l'inizio dell'evento.

6.4 E' vietata la contemporanea iscrizione ad eventi formativi concomitanti.

6.5 La contemporanea iscrizione e/o l'assenza dalla partecipazione ad un evento formativo per il quale l'iscritto si è prenotato, e non abbia dato disdetta nei termini di cui al precedente paragrafo 6.3, comporta per l'iscritto medesimo l'annullamento di tutte le sue prenotazioni dai successivi eventi inclusi - in quel momento - nel programma formativo esposto sul sito internet dell'Ordine.

### **Articolo 7 - Controllo dell'Ordine e riconoscimento dei crediti formativi - Attestati**



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

7.1 La presenza degli iscritti agli eventi formativi partecipativi è verificata dall'Ordine mediante metodi di rilevazione elettronica ovvero mediante la rilevazione di firme di entrata e di uscita degli iscritti stessi, ovvero mediante altri metodi di volta in volta adottati.

7.2 La rilevazione delle presenze è effettuata dal personale all'ingresso e all'uscita dell'iscritto all'evento. Ai fini della rilevazione delle presenze il Presidente può anche delegare, sia per una serie di eventi che per ogni singolo evento, i delegati e/o i coadiutori degli stessi o, eventualmente, professionisti iscritti all'ordine territoriale di Latina che prestino la propria disponibilità ed assicurino la diligenza nell'esperimento di detta funzione.

7.3 Hanno diritto alla attribuzione di crediti formativi, secondo il seguente parametro: 1 ora = 1 credito, coloro che risulteranno essere stati presenti all'evento formativo per almeno due ore consecutive. Le frazioni di ore inferiori a minuti 45 non danno diritto a crediti formativi. L'attribuzione dei crediti formativi programmati sarà comunque integrale per i partecipanti presenti fino ai 15 minuti antecedenti la chiusura dei lavori, qualora l'evento, per cause loro indipendenti, avesse una durata inferiore rispetto a quanto stabilito.

7.4 Gli iscritti ad un evento devono dimostrare all'atto della rilevazione di entrata, su richiesta del personale dell'Ordine, la propria identità personale con la esibizione di un documento. Il personale dell'Ordine non ammette chi non fornisca tale dimostrazione, fatta salva la conoscenza personale dell'iscritto.

7.5 E' cura dell'Ordine rendere disponibili in formato elettronico agli iscritti agli Albi tenuti da altri Ordini le attestazioni di frequenza recanti il numero dei crediti attribuiti.

7.6 Per gli eventi formativi organizzati a distanza mediante l'utilizzo di internet o altre tecnologie di comunicazione e trasmissione dati simultanee e interattive (e-learning), la rilevazione delle presenze e riconoscimento al partecipante dei crediti formativi avverrà in conformità alle procedure descritte nel documento emanato il 6 settembre 2006 dalla Commissione per la Formazione Professionale Continua del Consiglio Nazionale dei Dottori commercialisti disponibile sulla sezione del sito internet dell'Ordine dedicata alla FPC.

7.7 Al fine di migliorare la qualità degli eventi formativi, ai partecipanti può essere chiesto di dare una valutazione dell'evento mediante la compilazione di apposita scheda.

### **Articolo 8 - Attività formative particolari**

8.1 Alle seguenti attività Formative particolari vengono attribuiti i crediti per ciascuna di esse indicati:

<b>Attività formative particolari</b>	<b>Crediti attribuiti</b>	<b>Limiti massimi attuali</b>
a) Relazioni in convegni, seminari, corsi e master approvati dal Consiglio	1 ora = 3 crediti	Max 15





## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

Nazionale.		
b) Relazioni nelle scuole e nei corsi di formazione per praticanti.	1 ora = 3 crediti	Max 15
c) Pubblicazioni, anche online, di natura tecnico-professionale su argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 credito ogni 2.500 battute	Max 10
d) Docenze annuali presso istituti universitari ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative.	10 crediti	Max 15
e) Docenze annuali presso istituti tecnici ed enti equiparati nelle materie comprese nell'elenco delle materie oggetto delle attività formative.	4 crediti	Max 4
f) Partecipazione alle commissioni per gli esami di stato per l'esercizio della professione di dottore commercialista ed esperto contabile e per l'esame per l'iscrizione al registro dei revisori contabili.	5 crediti	Max 5
g) Partecipazione alle commissioni di studio e gruppi di lavoro del Consiglio Nazionale e degli Ordini Territoriali.	1 riunione = 1 credito	Max 10
h) Partecipazione ai gruppi di lavoro e alle commissioni di	1 riunione = 2 crediti	Max 10



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

studio degli organismi nazionali e internazionali cui aderisce il Consiglio Nazionale,		
i) Partecipazione alle commissioni parlamentari o ministeriali aventi ad oggetto lo studio di argomenti compresi nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative.	1 riunione = 1 credito	Max 10
l) Superamento di esami in corsi universitari nelle materie comprese nell'Elenco delle materie oggetto delle attività formative; gli esami suddetti devono attribuire crediti formativi universitari.	Il numero di CFP è pari al numero di crediti formativi universitari attribuiti all'esame	Max 10
m) Assemblea approvazione bilancio dell'Ordine	3 crediti	Max 3

**8.2** Gli iscritti che hanno diritto al riconoscimento di crediti formativi in conseguenza dello svolgimento delle attività formative particolari indicate al precedente paragrafo 8.1, ovvero in conseguenza della partecipazione ad eventi formativi organizzati da altri Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, devono documentare all'Ordine tale diritto mediante consegna della autocertificazione (allegato 2) al presente regolamento, entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ordine medesimo.

**8.3** I crediti formativi conseguiti dai componenti delle Commissioni istituzionali (Albo, Parcelle, Tirocinio, Antiriciclaggio, Disciplina) e dei delegati alla FPC e/o dei loro coadiutori, a seguito della partecipazione ai lavori di tali consessi (per un max di 10 crediti) esauriscono sino a concorrenza l'obbligo di acquisizione di crediti formativi (max 3 crediti) di cui alle lettere A e B dell'elenco allegato alla circolare n. 4/2008.

### **Articolo 9 - Esclusioni ed Esenzioni**

**9.1** Sono esclusi dall'obbligo della FPC gli iscritti nell'Elenco Speciale tenuto dall'Ordine.



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

**9.2** Possono essere esentate dagli obblighi inerenti alla FPC le colleghe iscritte all'Albo in caso di maternità. L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta negli anni solari compresi dal terzo mese precedente la data prevista per il termine della gravidanza ed il dodicesimo mese successivo al parto, con un massimo di due annualità.

**9.3** Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che interrompono l'attività professionale per un periodo di almeno sei mesi a causa di:

- a) servizio militare volontario;
- b) servizio civile volontario;
- c) malattia grave;
- d) infortunio;
- e) assenza dall'Italia.

L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per l'intero periodo di interruzione dell'attività professionale.

**9.4** Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che si trovino in altri casi di documentato impedimento derivante da cause di forza maggiore.

L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per l'intero periodo di durata dell'impedimento.

**9.5** Possono essere esentati dagli obblighi inerenti alla FPC gli iscritti all'Albo che non esercitano la professione, neanche occasionalmente. L'esenzione prevista dal presente paragrafo spetta per periodi annuali interi di mancato esercizio della professione.

**9.6** Sono esentati dagli obblighi di FPC, per l'intero triennio formativo (a decorrere dal primo anno), gli Iscritti all'ODCEC di Latina che durante tale periodo maturino alternativamente almeno uno dei seguenti requisiti:

- avere 30 anni di iscrizione all'Albo;
- avere compiuto 65 anni di età.

Il conseguimento dei suindicati requisiti determina l'esonero permanente dalla FPC, senza necessità di presentare alcuna istanza.

**9.7** Gli iscritti che intendono avvalersi dei casi di esonero descritti nei precedenti paragrafi 9.2, 9.3 e 9.4 devono avanzare richiesta all'Ordine utilizzando il modello di autocertificazione (Allegato 3) ove possibile, o mediante produzione di documentazione attestante l'esistenza dei presupposti per la richiesta dell'esenzione, mentre gli iscritti interessati alla causa di esonero descritto al precedente paragrafo 9.5 devono avanzare richiesta all'Ordine utilizzando il modello di autocertificazione (Allegato 4) al presente regolamento, nella quale devono dichiarare:

- a) di non essere in possesso di partita I.V.A., né soggetti al relativo obbligo in relazione ad attività rientranti nell'oggetto della professione;



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

b) di non essere iscritti alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti, né alla Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza dei Ragionieri, né soggetti al relativo obbligo;

c) di non esercitare l'attività o le funzioni professionali neanche occasionalmente e in qualunque forma. Resta inteso che l'attività di sindaco e di revisore contabile configura l'esercizio dell'attività professionale.

**9.8** L'esenzione di cui ai commi precedenti comporta la riduzione dei crediti formativi da acquisire nel triennio formativo nella misura di 30 crediti per ciascun anno di esonero.

**9.9** I crediti formativi comunque acquisiti durante il periodo per il quale l'iscritto è esentato dall'obbligo formativo non possono essere computati ai fini dell'assolvimento dell'obbligo.

**9.10** Il Consiglio Direttivo, verificata la spettanza dell'esonero temporaneo, determina per ogni iscritto la riduzione dell'obbligo annuale e quindi triennale di FPC proporzionale alla durata del periodo di esenzione.

**9.11** Il Consiglio Direttivo nell'ultimo anno del triennio, esenta coloro che ne hanno diritto dietro espressa richiesta, al completamento del percorso triennale fino a concorrenza dei crediti mancanti, sempre che negli anni precedenti abbiano comunque conseguito il minimo.

### **Articolo 10 - Vigilanza dell'ordine**

**10.1** Gli iscritti sono tenuti a conservare la documentazione comprovante il diritto al riconoscimento dei crediti formativi relativi alle attività formative particolari di cui al precedente art. 8.1 per la esibizione a qualunque richiesta dell'Ordine sino alla scadenza del termine di prescrizione per esercizio dell'azione disciplinare.

**10.2** L'Ordine verifica l'assolvimento dell'obbligo di formazione professionale da parte degli iscritti. Tale verifica è svolta al termine di ogni anno, anche a campione, con riferimento al numero minimo annuale di crediti formativi ed al termine di ogni triennio, entro il 31 maggio dell'anno successivo, con riferimento al numero minimo triennale di crediti formativi. A tal fine l'Ordine richiede a ciascun iscritto che non risulti in regola sulla base dei dati in possesso dell'Ordine medesimo, le autocertificazioni di cui ai precedenti artt. 8.2 (allegato 2) e 9 (allegati 3, 4). Se tali autocertificazioni non dovessero essere fornite entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta ovvero dovessero risultare insufficienti a dimostrare il regolare assolvimento dell'obbligo di formazione professionale, la segreteria dell'Ordine segnalerà la cosa al Consiglio Direttivo che valuterà in merito.

### **Articolo 11 - Rinvio**

**11.1** Per tutto quanto non previsto e disciplinato dal presente Regolamento Attuativo, si rinvia alla Circolare ed ai relativi allegati.

### **Articolo - 12 Allegati**



## ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI LATINA

**12.1** I seguenti documenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente regolamento:

Allegato 1 - Scheda evento;

Allegato 2 - Autocertificazione crediti;

Allegato 3 - Autocertificazione per altre cause di esenzione;

Allegato 4 - Autocertificazione esenzione per mancato esercizio della professione.

### **Articolo 13 - Entrata in vigore**

**12.1** Il presente Regolamento, in quanto compatibile, si applica a tutte le attività di formazione svolte a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'obbligo formativo prescritto dal D.Lgs 139/2005 (1° gennaio 2008).